

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. RUSSO Rita - rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23663-2021 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dell'avv. (OMISSIS), indirizzo PEC (OMISSIS);

- ricorrente -

CONTRO

(OMISSIS);

- intimata -

avverso l'ORDINANZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2437-2019 depositata il 13/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere RITA E. A. RUSSO.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex L. 898-70, articolo 9 (OMISSIS) ha chiesto al Tribunale di Bologna la condanna di (OMISSIS) al versamento di una somma mensile non inferiore ad Euro 500,00 a modifica delle condizioni di divorzio, deducendo di essere invalido e privo di redditi. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda. (OMISSIS) ha proposto reclamo alla Corte d'appello che, pur ritenuta ammissibile la domanda di assegno divorzile, poiche' non si era formato alcun giudicato sulla stessa, ha respinto il reclamo osservando: a) che non ne sussistono i presupposti in relazione alla funzione compensativa dell'assegno, poiche' entrambi i coniugi, separati sin dal 1995 senza che fosse previsto alcun contributo economico, lavoravano (anzi l' (OMISSIS) aveva una avviata attivita' commerciale), dal matrimonio non sono nati figli e non risulta che il richiedente abbia sacrificato le proprie aspirazioni di attivita' professionale per le esigenze della famiglia; b) in relazione alla funzione assistenziale dell'istituto osserva che sebbene la ex moglie abbia una pensione come insegnante e sia proprietaria dell'appartamento gia' costituente la casa coniugale, non che risulta che (OMISSIS) nonostante la documentata invalidita' del 46% non possa svolgere attivita' lavorativa, non avendo egli provato di aver cercato di reperire un'attivita' consona alle proprie condizioni fisiche.

Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione l' (OMISSIS) affidandosi a tre motivi; non si e' costituita la intimata. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa e' stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 2 marzo 2023.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4 la nullita' sentenza per omessa motivazione, o comunque la sua illogicita' e apparenza, per violazione articoli 132, II c, n. 4, CPC e Cost., articolo 111. Il ricorrente deduce che la motivazione del gravato provvedimento risulta del tutto inidonea a spiegare le ragioni della decisione con argomentazioni corrette e congrue. La valutazione della diligenza prestata dal reclamante nella ricerca di un lavoro e' stato l'unico, effettivo "accertamento" operato dalla Corte territoriale e sul punto la motivazione e' incongrua, come lo e' sulla condizione di disabilita' di esso istante, dimostrata per tabulas.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli articoli 115 -116 c.p.c. nonché degli articoli 2727 e segg. c.c. La parte osserva che l'apodittica affermazione secondo cui l'attore "non avrebbe provato, né offerto di provare di aver cercato di reperire un'attività consona...", rende opportuno chiarire come non sussista, in materia, una sorta di probatio diabolica. Le emergenze processuali dimostrano - specie se esaminate nel loro insieme - come il ricorrente sia sfornito di tutti i requisiti della autosufficienza, posto che egli è privo di redditi, nonché di cespiti di sorta, e' documentato che gli sia stata attribuita una invalidità del 46%, ed è pacifico che ha dovuto trovare ospitalità dal padre, presso la di lui casa, in (OMISSIS). Si aggiunga che il ricorrente risulta iscritto da anni nelle liste di disoccupazione ed è stato comunque diligente nella ricerca di un lavoro. Richiama tutta una serie di documenti depositati in atti e afferma che la cancellazione -per un breve periodo- dalle liste di disoccupazione è dovuta ad un involontario errore da parte sua, fatto questo non esaminato dalla Corte, e che ciò non è sufficiente a dimostrare che egli è in difetto sulla ricerca di un lavoro, perché si è comunque di nuovo iscritto.

2.1- Con il motivo II bis si deduce a sensi dell'articolo articolo 360 c.p.c., n. 4 la nullità sentenza per omessa/apparente motivazione, con violazione degli articoli 115, e 132 c.p.c. e della Cost., articolo 111.

Deduce che decreto de quo risulta viziato per difetto di motivazione laddove il secondo giudice, pur dubitando del persistere della inabilità ("non potendosi escludere che le condizioni del reclamante fossero in seguito migliorate") e affermando comunque che "non risulta che...le patologie sofferte non consentano all'odierno reclamante di svolgere una qualche attività lavorativa" (pag. 7), ha omesso di esaminare e di ammettere i mezzi di prova ritualmente formulati dal ricorrente, che ben avrebbero potuto accertare la persistenza della accertata incapacità lavorativa e le sue condizioni di vita, ai fini della valutazione di quali - eventualmente - lavori gli sarebbero confacenti. Subito dopo, il secondo giudice soggiunge che "sembra" evincersi che tale disabilità non gli sia stata riconosciuta, poiché nell'ulteriore attestazione di iscrizione nell'elenco dei disoccupati, rilasciata dal Centro per l'impiego, non vi era più alcun riferimento alla disabilità, ma senza indicare in motivazione i motivi razionali per cui si potrebbe seriamente ipotizzare un miglioramento delle sue condizioni fisiche, pur se la resistente non ha minimamente contestato che l'inabilità risultante dai documenti sia ancora sussistente e nonostante i mezzi di prova articolati.

3.1.- I motivi sono fondati nei termini di cui appresso si dirà'.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., s.u. n. 18287 dell'11/07/2018) il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5 comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 07/12/2021, n. 38928; Cass. 08/09/2021, n. 24250). È vero che il richiedente deve dare la prova della oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati, ma la prova si può raggiungere anche tramite

presunzioni e con valutazione resa in concreto alla attualita'. Il giudizio sull'adeguatezza dei redditi, infatti, deve essere improntato ai criteri dell'effettivita' e concretezza non potendo esso risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non piu' rispondenti, all'attualita', a quello di riferimento (Cass. 19/11/2021, n. 35710).

3.2.- Di questi principi la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione, poiche' nel valutare i requisiti per riconoscere un assegno con funzione assistenziale, ha svolto un ragionamento ipotetico, dando rilievo a vicende pregresse, esposte peraltro in termini dubitativi, osservando che il richiedente "avrebbe (non e' chiaro quando) cessato l'attivita' lavorativa non essendo dato conoscere neppure se l'attivita' redditizia di commercio di materiale fotografico e altro e -parrebbe- la titolarita' di quote sociali siano state cedute a terzi"; considerazioni che vengono collegate al rilievo che nel periodo tra il 1995 ed il 2007 egli ha "certamente avuto qualche risorsa" poiche' nessun contributo era previsto in sede di separazione ne', in via provvisoria, nel giudizio di divorzio. Vicende appunto pregresse, delle quali -proprio perche' ricostruite in termini vaghi- non si apprezza l'incidenza sulla attuale condizione economica del richiedente che, come lo stesso giudice d'appello rileva, ha documentato una invalidita' del 46% e ha dedotto di essere privo di redditi e di cespiti, a fonte invece di una condizione della ex moglie piu' favorevole (pensionata e con proprieta' della casa di abitazione). Del resto, l'assenza di contributo al mantenimento nelle condizioni di separazione non e' elemento di per se' sufficiente a escludere il dritto all'assegno divorzile, posto che le valutazioni dell'assetto economico effettuate in sede di separazione rappresentano, al piu', un mero indice di riferimento (Cass. 22/09/2021, n. 25635).

Anche in punto di diligenza del ricorrente nel reperire una attivita' lavorativa, compatibile con le sue attuali condizioni di salute, la Corte rende un giudizio ipotetico, non calibrato alla attualita', perche' ha molto valorizzato la circostanza che l' (OMISSIS), iscritto nelle liste di disponibilita' immediata al lavoro sin dal 2010, ne e' stato dichiarato decaduto nel febbraio 2015 -vicenda dovuta secondo il ricorrente ad un fraintendimento- senza tener conto che egli si e' nuovamente iscritto in data 4 dicembre 2017 e tale risultava ancora al 18 marzo 2019, e cioe' quando ha avanzato la pretesa di revisione delle condizioni di divorzio. Risultava inoltre ancora iscritto al 28 ottobre 2020, ma senza riferimento alla condizione di disabilita', il che ha portato la Corte, anziche' a valorizzare la continuita' nella ricerca -infruttuosa- di un lavoro, a rendere un altro giudizio ipotetico e dubitativo ("non potendosi escludere che il quadro complessivo delle condizioni dell'odierno reclamante sia in seguito migliorato"), non fondato su certificazione medica o accertamento sanitario, e cio' nonostante la deduzione del ricorrente di essere stato vittima di un altro incidente stradale nel 2016, la documentazione prodotta e la richiesta di prove testi e di consulenza medica.

Così operando la Corte non ha in concreto verificato, e nonostante le premesse sulla ammissibilita' della domanda di revisione, se le attuali condizioni del ricorrente fossero effettivamente quelle dedotte in base alle prove offerte, e tali da richiedere l'applicazione del principio di solidarieta' post- coniugale, che non e' esclusa dalla circostanza che per lungo tempo egli abbia provveduto a se' stesso autonomamente ovvero anche -come da lui dedotto- con l'aiuto del padre, il cui intervento non varrebbe comunque ad esonerare l'ex coniuge dai suoi obblighi (Cass. n. 15774 del 23/07/2020; Cass. 14/06/2016, n. 12218).

4.- In sintesi, deve qui ribadirsi che ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile e' sufficiente anche verificare, in concreto e all'attualita', l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse

economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, si' da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia gia' goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualita', tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente.

Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi di ricorso, la cassazione della ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi a principi sopra enunciati. La Corte di merito provvedera' altresì alle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita' di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi delle parti, riportati nella ordinanza.